



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PEC: *comune.cittadicastello@postacert.umbria.it*

AVVISO
DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PRODROMICA ALL'ESPLETAMENTO
DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI
LAVORI DI:

“RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI USERNA” –
CUP: G13H19000780005

*in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n° 120, nonché delle Linee Guida A.N.A.C n. 4,
approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n°1097 del 26.10.2016 e da ultimo aggiornate
con delibera n°636 del 10.07.2019.*

Si rende noto che la Centrale Unica di Committenza-Comune di Città di Castello, tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento dei lavori di sola esecuzione indicati in epigrafe, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, per la selezione di almeno quindici operatori economici, se presenti, con idonei requisiti da invitare alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi.

La Centrale Unica di Committenza-Comune di Città di Castello con il presente Avviso non si impegna in alcun modo e si riserva ogni decisione in merito all'attivazione della procedura di gara (ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - così come attualmente previsto dall'art. 1, comma 2, lett.b), del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n° 120) senza che alcuno dei soggetti che abbiano presentato la manifestazione di interesse abbia nulla a pretendere. La presentazione dell'istanza da parte dell'operatore economico interessato, infatti, non deve ingenerare alcun legittimo affidamento sul successivo espletamento della procedura stessa e non attribuisce alcun interesse qualificato o diritto in ordine all'eventuale procedura di cui all'oggetto.

**1. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI POSTI A BASE DI GARA:**

a_LAVORI		Importo
a.1 - Importo Lavori		€ 575.601,15
a.2 - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 575.601,15	
a.3 - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 29.151,86
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 604.753,01

I lavori appartengono alle seguenti categorie (come da Tabella "A" del D.P.R.207/2010, aggiornato dal D.M. M.I.T. 248/2016):

Lavorazioni	IMPORTO LORDO (costi per l'attuazione della sicurezza - € 29.151,86)	Categoria	Tipo di qualificazione richiesta	%	Indicazioni
Edifici civili e industriali	€ 515.355,80	OG1	SOA obbligatoria per classifica almeno II ^a (Seconda)	85,22	Categoria prevalente
Impianti elettrici	€ 89.397,21	OS30	Art. 90	14,78	Obbligo di qualificazione o RTI: S.I.O.S. > 10%
TOTALE	€ 604.753,01			100	

2. CARATTERISTICHE E LUOGO DEI LAVORI:

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture per la ristrutturazione, adeguamento normativo e riqualificazione energetica della scuola primaria di Userna – Città di Castello (PG).



3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO:

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - così come attualmente previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 2020 – convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 178, previa indagine di mercato.

I lavori saranno realizzati mediante **appalto “a misura”**.

4. SOGGETTI AMMESSI:

Possono dichiarare il loro interesse alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii ed, in genere, ogni operatore economico idoneo secondo il diritto comunitario, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:

non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici previste dall'art.80, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., oppure da altre disposizioni di legge vigenti.

Dette cause non devono sussistere neppure per le eventuali imprese consorziate.

b) Requisiti minimi di idoneità professionale:

iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività coerente a quella oggetto del presente avviso.

Agli operatori economici stabiliti in altri stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 83, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale:

1. Con riferimento alla categoria prevalente (OG1): attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità che documenti il possesso della Categoria OG1 – almeno nella Classifica II;

2. Con riferimento alla categoria super specialistica scorporabile e a qualificazione obbligatoria (OS30):

- attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità che documenti il possesso della **Categoria OS30 – almeno Classifica I;**



OPPURE

- attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione **SOA** regolarmente autorizzata ed in corso di validità che documenti il possesso della **Categoria OG11 – almeno nella Classifica I;**

OPPURE

- **Ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207**, per i lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 - in luogo della predetta attestazione di qualificazione SOA in classifica I, l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
 - 1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - 2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1);
 - 3) adeguata attrezzatura tecnica.

Ai sensi del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, per la categoria S.I.O.S. OS30 l'eventuale **subappalto non può superare il trenta per cento** dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite subappaltabile non è computato ai fini del raggiungimento della soglia massima di cui all'art. 105, comma 2 del D. Lgs 50/16 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 *"I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente"*.

Superando inoltre il 10% del valore dell'importo totale dei lavori per tale categoria **non è ammesso l'avvalimento**, ai sensi del medesimo Decreto.

d) Divieti:

E' fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche in forma individuale, qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un



raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1. Il requisito di cui all'art. 4 lettera b) (iscrizione alla CCIAA), del presente Avviso deve essere posseduto:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.
- Nell'ipotesi di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici deve essere posseduto dal consorzio E dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.

2. Il requisito di cui all'art. 4 lettera c) del presente Disciplinare (capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali) deve essere posseduto:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nel loro complesso.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo orizzontale**, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria o dalla consorziata capofila, a seconda del caso, **nella misura minima del 40% (quarantapercento), riferita a ogni singola categoria**; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella **misura minima del 10% (diecipercento), riferita a ogni singola categoria**. **Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83, co. 8, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.**

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo verticale**, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente (OG1), mentre nella categoria scorporabile (OS30) ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.



L'impresa mandataria o la consorziata capofila, esecutrice della categoria prevalente, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti esecutrici delle categorie scorporabili.

- Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici deve essere posseduto:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

5. AVVALIMENTO

Relativamente alla sola categoria prevalente OG1 si precisa quanto segue:

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo consorziato o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale **ovvero di attestazione della certificazione SOA** avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (c.d. "avvalimento interno), a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del D.M 10 novembre 2016, n. 248 per la categoria S.I.O.S. "OS30" NON è ammesso l'avvalimento.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse la stazione appaltante si avvale della piattaforma telematica *Net4market* (in seguito denominato "Sistema"), accessibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

Gli operatori economici interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse secondo le modalità indicate nel "Disciplinare Telematico" e previa abilitazione, entro il **termine perentorio del 20/04/2021, ore 12:00**.



Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente secondo il modello “**Allegato A – Istanza di partecipazione**” caricato a Sistema, deve essere in formato .pdf e sottoscritta digitalmente:

1. dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, occorre allegare originale o copia conforme della procura;

2. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, dalla mandataria/capofila;
3. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
4. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato e/o con modalità diverse dal quelle sopra segnalate.

Le manifestazioni di interesse **non saranno dichiarate ammissibili** qualora:

- siano pervenute oltre il termine previsto;
- risultino incomplete nelle parti essenziali e/o in assenza dei requisiti richiesti;
- non risultino sottoscritte.

7. MODALITÀ DI SELEZIONE E NUMERO DEI CONCORRENTI DA INVITARE:

L'ammissibilità delle istanze di partecipazione pervenute sarà valutata dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, alla presenza di due dipendenti dell'Ente, il giorno **22/04/2021** alle ore **11:00**.



Verranno invitati alla successiva procedura negoziata n. 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, ritenuti idonei sulla scorta delle dichiarazioni rese.

Nel caso in cui il numero degli operatori ammessi risulti inferiore a 10 (dieci), la stazione appaltante si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante individuazione di altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, sino alla concorrenza del numero stabilito.

Qualora invece pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 (dieci), si procederà alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio utilizzando gli appositi strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica.

8. INFORMAZIONI GENERALI:

L'importo complessivo dell'opera è di € 604.753,01 ed è finanziata in quota parte con contributo Statale ed in quota parte con risorse di bilancio Comunale.

La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune in sede di procedura di appalto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte il diritto di accesso all'elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse, all'elenco dei soggetti che sono stati invitati alla procedura negoziata nonché a quello dei soggetti che hanno presentato offerta.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

È possibile ottenere **chiarimenti** mediante la proposizione di quesiti scritti tramite lo spazio presente nella piattaforma, denominato "Chiarimenti", entro il **15/04/2021** alle ore **18:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma informatica all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i. è l'Arch. Benedetta Rossi.



Il Responsabile unico del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è la Dott.ssa Patrizia Cesaroni.

10. PUBBLICAZIONE AVVISO:

Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati in data odierna (08/04/2021) nel sito internet della Stazione Appaltante: http://cdc.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

Al fine di consentire la massima pubblicità e favorire la più ampia concorrenza e possibilità di presentazione delle candidature, il presente avviso è altresì pubblicato, nella versione integrale, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo URL "www.serviziocontrattipubblici.it".

11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS.196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., ed in conformità al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse alla presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice. Titolare del trattamento è il Comune di Città di Castello, Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Infrastrutture Tecnologiche – Protezione Civile.

Città di Castello, 08 aprile 2021

Il Funzionario Responsabile
f.to: *Dott.ssa Patrizia Cesaroni*

IL DIRIGENTE
f.to: *Dott. Ing. Andrea Moretti*